

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Matteo BONACINA e della società U.S.D. CISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO BONACINA, calciatore tesserato con la Società U.S.D. Cisanese in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, nonché dell'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel corso della gara VILLA D'ALMÈ - CISANESE del 26.2.2017, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Lombardia, resosi responsabile del gesto violento, rappresentato da un pugno al volto, sferrato, a gioco fermo, in danno del calciatore avversario signor Emanuele SORTI. Dal fatto violento conseguivano lesioni certificate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale HUMANITAS di BERGAMO, refertate in "contusione sopraciliare e zigomo sx" con prognosi di gg. 10;

U.S.D. CISANESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto REGAZZONI in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S.D. CISANESE e Matteo BONACINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 giornate di squalifica per il Sig. Matteo BONACINA e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. CISANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini